



Tribunale di Messina

Seconda sezione civile - Ufficio fallimenti

Messina, 10 marzo 2020

Ai giudici delegati ai fallimenti

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Dott. Daniele Carlo Madia

E p.c.

Alla Cancelleria fallimentare

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti

ed Esperti contabili di Messina

Oggetto: circolare in tema di procedimenti concorsuali alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

E' noto che, a norma dell'art. 1 d.l. n. 11/2020, le udienze fissate tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono rinviate d'ufficio successivamente a quest'ultima data, salve le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) e che per il medesimo periodo "sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"; inoltre, ai sensi del successivo art. 2, co. 1, i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative idonee ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, tra cui il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, fatte salve le predette eccezioni.

Inoltre, in data 9 marzo 2020 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato sino al 3 aprile p.v. l'emergenza in tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, in esito alla riunione organizzata il 9 marzo 2020 dal Presidente della Corte di appello di Messina e ad informale riunione sezionale ex art. 47 *quater* ord. giud., si è ritenuto opportuno individuare alcune prescrizioni, al fine di rendere effettivo l'obiettivo di tutelare la salute degli operatori del diritto interessati alla trattazione e gestione delle procedure esecutive immobiliari (giudici, cancellieri, curatori, esperti stimatori) e assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare



la diffusione del contagio da COVID-19: ciò con riferimento ai vari adempimenti ed attività (ivi comprese le udienze, gli accessi *in loco*, le vendite). Infatti, in aderenza a quanto emerso a seguito di interlocuzione con altri Uffici giudiziari, la *ratio legis* di “evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone” non può non riguardare, al di là della funzione giudiziaria *stricto sensu*, anche l’attività svolta materialmente fuori udienza ed all’esterno del Palazzo di Giustizia, a contatto con terzi, ma che è strettamente collegata anche funzionalmente con lo svolgimento della procedura concorsuale e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono nel suo complesso l’Ufficio fallimentare.

Pertanto, comunico quanto segue, con salvezza di eventuali nuove disposizioni qualora non si verificano i paventati peggioramenti della situazione sanitaria nella nostra Regione e, al contrario, si alleggeriscano le esigenze attuali, che impongono massima cautela per tutto il periodo considerato nel decreto legge n. 1/2020 e non solo nel c.d. periodo cuscinetto sino al 22 marzo p.v.

a) Quanto alle udienze prefallimentari.

I giudici provvederanno a **differire – con decreti emessi fuori udienza - le udienze prefallimentari (e quelle relative a concordati preventivi) fissate tra il 9 ed il 3 aprile 2020 (data indicata nel ciato DPCM del 9 marzo 2020) in data prudenzialmente successiva al 31 maggio 2020, trattando soltanto le procedure che rivestano effettivo carattere di urgenza** (anche previa specifica istanza della parte interessata), perché, ad esempio, stiano maturando i termini ex art. 10 legg fall. o si sta consolidando una ipoteca.

Salvo diversa successiva determinazione, le udienze prefallimentari fissate tra il 2 aprile e il 31 maggio 2020 saranno invece trattate regolarmente, con l’adozione di ogni necessaria cautela, anche di fascia oraria, per limitare al massimo la presenza di persone in aula o nei corridoi.

b) Quanto alle udienze di verifica dei crediti.

Le udienze di verifica dei crediti fissate sino al 31 maggio 2020 saranno rinviate a data successiva.

c) Quanto alle udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore.

Le udienze di rendiconto fissate sino al 31 maggio 2020 si terranno con la sola presenza in aula del curatore, potendo gli interessati presentare osservazioni telematicamente.

d) Quanto all'attività dell'esperto stimatore.

Nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 l'esperto stimatore sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite acquisito alla massa fallimentare, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore.

d) Quanto all'attività del curatore (e del commissario e del liquidatore giudiziali).

Premesso che, con tutta evidenza, il curatore (e il liquidatore e il commissario giudiziale nel concordato preventivo) continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line, **gli accessi presso i cespiti del fallito sono sospesi sino alla data del 31 maggio 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi**, con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice):

- 1) esigenza di controllo e monitoraggio dell'esercizio provvisorio;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- 4) inventario non procrastinabile e ogni altra ragione di urgenza non preventivamente qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.

Per il medesimo periodo il curatore è esonerato dall'interrogatorio del fallito salvi i casi di assoluta urgenza, valutati d'intesa con il giudice.

e) Quanto alle vendite.

Deve ricordarsi che, a norma dell'art. 1, co, 2, d.l. n. 11/2020, a decorrere dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ed ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Pertanto, **deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo** da parte dell'aggiudicatario, che tuttavia potrà, con tutta evidenza, pagare quanto dovuto.

Gli **esperimenti di vendita da fissare** saranno disposti per date successive all'1 giugno 2020.

Per le **vendite già fissate**, gli accessi al cespite in vendita da parte del curatore per consentire agli interessati all'acquisto la visita del bene, sono sospesi sino alla data del 15 maggio 2020.

Conseguentemente, venendo meno una attività informativa essenziale per il potenziale acquirente, **sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino al 31 maggio 2020**.

Pertanto:

- 1) il curatore darà avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *"vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione"*;
- 2) le offerte già ritualmente pervenute verranno considerate valide per il nuovo esperimento, salvo, per l'appunto, che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;
- 3) la cancelleria sino al 31 maggio 2020 non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.
- 4) I curatori comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 5) nel giorno fissato per gli esperimenti come sopra sospesi, il curatore e il giudice apriranno le buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;
- 6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

La presente circolare sarà trasmessa, a cura della cancelleria, ai soggetti ed Enti in indirizzo e pubblicata sul sito del Tribunale.

Il Presidente della Seconda sezione civile

(Giuseppe Minutoli)

Visto,
me 10.3.2020
Il Presidente del Tribunale ff

(Mario Samperi)